

All'Ill.mo Tribunale di Bologna

sezione fallimentare

RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 e ss. modd.

PER LA SIG.RA MESSINA ROSALIA ANNA

Gestore della Crisi: Dott.ssa Maria Cristina Ceserani

PREMESSA

Il presente ricorso viene proposto dalla Sig.ra Rosalia Anna Messina,

[REDACTED] C.F. MSSRLN65H61C351J, [REDACTED] assistita dagli

Avv.ti Alessia Tarlazzi (C.F. TRLLSS72R48B249B) – pec:

alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it e Ilaria Schiavi Tessitore (C.F. SCHLRI66D63 F839R) –

pec: avvischiavitessitore@ordineavvocatibopec.it, anche disgiuntamente fra loro, con domicilio



eletto presso e nello studio dell'Avv. Ilaria Schiavi Tessitore in Bologna via Marsili n. 15, cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni; telefax n. 051 6970482;

PREMESSO

La Sig.ra Messina Rosalia Anna è attualmente dipendente [REDACTED], ente presso il quale lavora dal 1990, con funzioni amministrative, come risulta dalle buste paga allegate (doc. 1) e non ha mai svolto attività imprenditoriale.

Si precisa che la debitrice non ricopre cariche societarie né possiede partecipazioni come risulta dalla visura camerale che si produce (doc. 2).

E' bene precisare che la ricorrente si rivolgeva già nel 2018 all'On.le OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, tramite la Città Metropolitana di Bologna, al fine di poter ristrutturare il debito consumeristico verso finanziarie, istituti di credito ed erario, [REDACTED]

Purtroppo, il piano del consumatore presentato dalla Sig.ra Messina non veniva omologato dal Tribunale in esito alle contestazioni di alcuni creditori, di talché la stessa si rivolgeva nuovamente all'OCC presso i Dottori Commercialisti per la nomina di altro gestore e nelle more incaricava gli infrascritti legali per l'assistenza tecnica, volta alla presentazione della domanda per la declaratoria di apertura della procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex lege n. 3/2012 come modd. (doc. 3).

Si precisa che la ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione propri delle procedure regolate dalla L. 3/2012 (ora novellata dalla L. 176/2020) e pertanto può ricorrere all'On.le Tribunale richiedendo di accedere alla procedura volontaria di liquidazione del patrimonio.



La Signora Messina Rosalia Anna non è soggetto fallibile, posto che mai ha svolto attività imprenditoriale ed è lavoratrice dipendente, pertanto sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi ex lege n. 3/2012, come novellata dalla L. 176/2012 e come descritto nella relazione particolareggiata del gestore della crisi allegata alla presente istanza (doc. 8).

Il presente ricorso contiene i seguenti paragrafi:

1. Iter della procedura della crisi da sovraindebitamento
2. Sulla istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.
3. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
4. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte
5. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio – Assenza di atti in frode e di atti impugnati
6. Elenco /inventario dei beni del debitore
7. Elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni
8. Indicazione delle spese necessarie per il sostentamento della debitrice
9. Programma di liquidazione
- 10 Sulla revoca della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento.



11. Sulla revoca della ordinanza di assegnazione relativa al pignoramento presso terzi sub RGE
2372/2018

12. Spese prededucibili

1. ITER DELLA PROCEDURA

Come accennato, in prima battuta, la ricorrente si rivolgeva all'OCC presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna attraverso la Città Metropolitana di Bologna. Successivamente venivano incaricati gli infrascritti legali per l'assistenza "tecnica" e per la redazione della domanda volta all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio. L'incarico professionale è già stato consegnato al gestore, anche al fine di indicare i costi della procedura, come prevede la novella della L. 3/2012.

Veniva quindi consegnata al Gestore nominato, Dr.ssa Maria Cristina Ceserani, la documentazione richiesta ai fini della redazione della relazione particolareggiata e veniva altresì fornita una relazione dettagliata sulle cause del sovra indebitamento.

Seguivano alcuni incontri, anche con modalità da remoto, vista la emergenza sanitaria in atto determinata dal Covid 19, al fine di assumere informazioni a corredo del presente ricorso.

Si precisa fin da ora che viene allegato l'inventario dei beni mobili presenti presso l'abitazione ACER che la Sig.ra Messina conduce in locazione dal 1996, inventario effettuato alla presenza del gestore nominato in data 4.11.2020, come da verbale che si allega (doc.9).

Sin da ora si rileva che trattasi di beni in discreto stato d'uso e di proprietà esclusiva della debitrice, in gran parte impignorabili e che pertanto non verranno ricompresi nell'attivo della procedura ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012.



In accordo col Gestore venivano eseguite poi le verifiche presso Banca d'Italia, le visure presso il PRA, presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, venivano acquisite le visure ipotecarie e le dichiarazioni dei redditi, volte a ricostruire compiutamente la situazione economico – patrimoniale della Sig.ra Messina.



2. SULLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14^{duodecies} e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina, l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.



Trattasi infatti di procedura volontaria, che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgente l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, i quali subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari (salvo il subentro da parte del liquidatore)..

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 *quinquies* e 14 *undecies*) dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi, da soddisfare in prededuzione.

L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal G.D. previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, pur nel nuovo asset della riforma del 2020, contenente la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento, imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

La L. 176/2020 ha riformato la L. 3/2012 ma non è intervenuta a modificare in specifico l'istituto della liquidazione del patrimonio, che resta invariato.

3. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI



Non mutano in caso di liquidazione del patrimonio i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere in capo al debitore, presupposti comuni a tutte le altre procedure ex L. 3/2012.

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa, tra l'altro, dall'ammontare del debito vantato dall'amministrazione finanziaria, Comune di Bologna, Agenzia Entrate e riscossione Banche e finanziarie.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento, specie con riguardo alla figura del consumatore.

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.



Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali, diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e, coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi. Sul punto non si registrano modifiche per effetto della L. 176/2020.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.: gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, in capo al debitore per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata.

4. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

[Area intentionally left blank for signature or stamp]





La signora Messina intende proporre la domanda di liquidazione del patrimonio *ex lege* n. 3/2012 come novellata *ex lege* n 176/2020, per ristrutturare i propri debiti (solo in parte solidali come si è rilevato) con l'ausilio del gestore della crisi nominato dall'OCC istituito dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Bologna, Dott.ssa M. Cristina Ceserani.

Per mero scrupolo, va precisato che la debitrice aveva già avuto accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento *ex lege* n. 3/2012 (piano del consumatore avanti il Tribunale di Bologna) ma la domanda veniva purtroppo rigettata in esito alle contestazioni di alcuni creditori e ad alcune irregolarità formali, dunque la stessa non ha beneficiato degli effetti esdebitatori propri della procedura di composizione della crisi.



Il Tribunale competente per la procedura è il Tribunale di Bologna ex art. 9 L. 3/2012 come mod. e come risulta dalla certificazione anagrafica (doc. 11).

Allo stato, il montante del passivo da sovraindebitamento è formato dal residuo debito vantato dalla finanziaria IBL suindicata (in regolare ammortamento), da residue posizioni derivanti dalla garanzia prestata in favore della attività del marito verso Unicredit Banca (oggetto di cessione) , da alcuni tributi arruolati presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione principalmente per imposte (IRPEF- che la debitrice aveva personalmente richiesto di verificare come da documentazione già consegnata al gestore), Comune di Bologna, e utenze domestiche datate, alcune delle quali nemmeno hanno risposto alla circolarizzazione avviata dai presenti legali e dal gestore, ma di cui prudenzialmente si è tenuto conto nella tabella sotto riportata.

Di ciò occorrerà tener conto anche in vista della futura esdebitazione del debitore.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEL QUINQUENNIO- ASSENZA DI ATTI IN FRODE E DI ATTI IMPUGNATI

Non vi sono altri atti di disposizione patrimoniale compiuti nel quinquennio, né vi sono atti impugnati dai creditori e/o sono state avviate azioni revocatorie ex art. 2901 CC, come da dichiarazioni già rilasciate al gestore.

6. ELENCO / INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE



7. ELENCO DEI CREDITORI: INDICAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E POSTE PASSIVE E DELLE PRELAZIONI

Si indica di seguito la esposizione debitoria aggiornata della Sig.ra Messina Rosalia Anna, elenco che include tutti i creditori ai sensi dell'art. 9 comma 2/3 L. 3/2012:

CREDITORE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFARIO	IMPORTO DOVUTO
Comune di Bologna	1.436,89	1.119,25	2.556,14
Ag. Entrate Bologna	1.255,00		1.255,00
Ag. Entrate Bologna	1.595,00		1.595,00
Ag. Entrate Riscossione	39.041,86	1.187,45	40.229,31
Sig. Verzelli Marco		19.685,68	19.685,68



Banca IFIS (MPS+ Santander)		8.128,76	8.128,76
Banca IBL		24.800,00	24.800,00
Banca IBL		11.970,00	11.970,00
Danubio SRL		2.937,00	2.937,00
Cerved/Danudio SRL/Unicredit Banca		14.086,22	14.086,22
Avv. Davide Rotondo	700,00		700,00
FIRE SPA Sky Italia			
Gestione Rischi WID TRE SRL			
Serfin 97 SRL/Telecom Italia			
Maran SPA/Enel Energia SPA			
SPV Project 155 SRL/Unicredit		90.237,16	90.237,16
Regione Emilia Romagna	43,62		43,62
Ag. Entrate Bologna	15.318,00	6.565,00	21.883,00
Ag. Entrate Catania	1.263,00		1.263,00
TOTALE	60.653,37	180.716,52	241.369,89

**8. INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO
DELLA DEBITRICE**



9. PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA DEBITRICE

Come si è già avuto modo di precisare, il programma di liquidazione si attuerà mediante:

- ✓ apporto di finanza mensile da parte della debitrice, indicata in Euro 285,00= mensili per n. 13 mensilità, al netto di quanto necessario per il proprio mantenimento e sostentamento, per tutta la durata della procedura di liquidazione ex lege n. 3/2012 (anni 4), oltre ad eventuali sopravvenienze attive, in eccedenza rispetto allo stipendio;
- ✓ patrimonializzazione del diritto di abitazione di cui è titolare la debitrice, sull'immobile posto in Catania, [redacted] diritto reale inalienabile ex art. 1024 CC ed inoltre non pignorabile da parte dei creditori, attraverso l'apporto di finanza della figlia [redacted] che metterà a disposizione Euro 5.000,00= così suddivisi: Euro 200,00= entro 30 giorni dal decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ed Euro 100,00= mensili per n. 48 rate pari alla durata della procedura.



- ✓ liquidazione della quota di 1/3 della nuda proprietà del vigneto di proprietà della debitrice, posto in Catania, attraverso procedura competitiva come previsto dalla normativa, con presunto valore di Euro 500,00=.

Tra le possibili poste attive da liquidare in favore della massa dei creditori potrà esservi l'importo pari all'eventuale risarcimento dei danni che la ricorrente potrebbe ottenere nella sua qualità di parte offesa nel procedimento penale che verrà radicato a seguito di denuncia – querela per reato di usura di cui si è detto, ad oggi non prevedibile né quantificabile. Nemmeno è dato conoscere i tempi del processo e pertanto sarà il liquidatore a valutare le eventuali azioni da intraprendere anche alla luce della riforma della L. 3/2012 per effetto della L. 176/2020.

Sarà cura della debitrice informare il liquidatore nominato dell'andamento del processo penale, che si instaurerà nel corso della durata della procedura di liquidazione, il quale potrà nel caso avviare le opportune azioni anche sulla scorta della nuova normativa.

La debitrice di contronon potrà mettere a disposizione della procedura il proprio TFR, trattandosi di lavoratore pubblico, che in ragione della vigente normativa potrà ottenerne la liquidazione solo all'esito della cessazione del rapporto lavorativo (con collocazione a riposo).

Dovrà essere poi revocata sia la cessione del quinto dello stipendio sia la delegazione di pagamento in favore di IBL Banca così come la trattenuta derivante dal pignoramento dello stipendio nella misura di 1/5 ottenuto dal creditore Sig. Verzelli Marco, come meglio si esporrà nei successivi paragrafi.

Rilievo a parte merita il fatto che non costituisce motivo di inammissibilità della procedura la circostanza che il debitore non abbia, alla presentazione della domanda di liquidazione, alcun bene immobile o mobile, ma possa contare su di un reddito mensile destinato a soddisfare



parzialmente i creditori (cfr. Trib. Milano 16.11.2017; Trib. Bologna RG 4220 /2019 G.D. Dr.ssa Rimondini).

Trattasi di reddito futuro che entra nella definizione generale di beni tanto che possono anche essere oggetto di pignoramento presso terzi.

10. SULLA REVOCA DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

[Il contenuto di questa sezione è illeggibile a causa di un grave errore di rendering del documento.]



[Illegible text block]

**11. SULLA REVOCA DELLA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RELATIVA AL
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SUB RGE 2372/2018**

[Illegible text block]



1. *Journal of Management Studies*, 1995, 32, 1, 1-14.
 2. *Journal of Management Studies*, 1995, 32, 2, 1-14.

[illegible][illegible][illegible]

The first part of the paper discusses the importance of the
 Journal of Management Education in the field of management
 education. It then presents a review of the journal's
 content, highlighting the quality and diversity of the
 articles. The second part of the paper discusses the
 journal's impact on the field of management education,
 including its role in advancing research and practice.
 The paper concludes with a discussion of the journal's
 future and its potential to continue to make a
 significant contribution to the field.

12. SPESE PREDEDUCIBILI.



A seguito dell'istanza depositata dalla debitrice, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti.

Il compenso verrà posto in prededuzione nel riparto dell'attivo in esito alla procedura di liquidazione del patrimonio, ove occorrerà pertanto porre in prededuzione tale voce, così come le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione e di quelle che sorgeranno in funzione della procedura medesimo, nonché il compenso del Liquidatore.

Parimenti dicasi per le spese dei sottoscritti legali come peraltro previsto dalla novella introdotta con la L. 176/2020 che ha introdotto il comma 4 bis dell'art. 13 (doc. 14).

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Messina Rosalia Anna, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

all'ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- nominare, ai sensi dell'art.14 quinquies comma 2 lett. a), quale liquidatore il gestore Dott.ssa Maria Cristina Ceserani, per svolgere i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- disporre che dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;



- dichiarare, ai sensi di cui all'art.14 ter comma 7 L.3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co II e III c.c.;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto nei limiti del rispetto della normativa sulla privacy, che si richiede avvenga per estratto stante la presenza di dati sensibili anche di terzi;
- disporre lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione volontaria del quinto dello stipendio e lo scioglimento del contratto di finanziamento con delega di pagamento in favore di IBL Banca, attualmente in corso;
- disporre altresì la revoca /inefficacia rispetto ai creditori in ragione dell'applicabilità alla procedura di liquidazione dell'art. 44 L.F. dei pagamenti eseguiti successivamente alla apertura della presente procedura di liquidazione del patrimonio e ciò in modo che la Sig.ra Messina Rosalia Anna possa disporre dell'intero stipendio, con conseguente possibilità di destinare la somma di Euro 285,00=mensile in favore della massa.

[Area con testo illeggibile e rumore digitale]



Bologna li 12 febbraio 2021

Avv. Ilaria Schiavi TessitoreAvv. Alessia Tarlazzi

